

DOCUMENTO INTERREGIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 24 MARZO 2004 DEL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA SMALTIRE IN DISCARICA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS N° 36/03

PREMESSA

Il presente documento concordato tra le Regioni costituisce una guida per la stesura dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, previsti dall'art.5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n° 36. Tale programma, pur muovendosi nell'ottica dei principi ed obiettivi contenuti nella disciplina comunitaria (fra i quali va ricordata la gerarchia comunitaria sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sul recupero di materia e di energia dai rifiuti stessi), non trascura l'esigenza di ottemperare a specifici obblighi previsti dal D.Lgs. 36/03; in particolare va menzionato il divieto di conferimento in discarica a partire dal 2007 di rifiuti con potere calorifico inferiore (P.C.I.) maggiore di 13.000 kJ/kg di rifiuto. A seguito di tali elementi si è ritenuto opportuno completare l'inquadramento programmatico con l'obiettivo di ridurre complessivamente il conferimento dei quantitativi di rifiuti in discarica a favore del recupero di materia e di energia.

Appare evidente che la riduzione complessiva dei rifiuti – ed in particolare dei rifiuti biodegradabili - da conferire in discarica prevista nel medio-lungo termine deve essere conciliata nel medio periodo con l'esigenza di conferire in discarica rifiuti trattati, e con i tempi indispensabili per la realizzazione dei termovalorizzatori necessari per consentire il recupero energetico dei rifiuti.

Pertanto la collocazione in discarica di rifiuto trattato, ed in particolare biostabilizzato, deve essere considerata una soluzione transitoria e non definitiva, necessaria per conseguire gli obiettivi complessivi di recupero dei rifiuti in termini di materia e di energia.

Le linee guida contengono :

- contenuto "tipo" del programma per la riduzione del rifiuto urbano biodegradabile da collocare in discarica comprensivo delle linee di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 36/2003;
- modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti;
- definizione di un metodo concordato tra le regioni per la determinazione della frazione biodegradabile contenuta nel rifiuto urbano;

Si evidenzia infine la necessità di redigere un Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili che possa essere integrato al Piano Regionale di gestione dei rifiuti: a tal fine può essere sufficiente prevedere una semplice sezione aggiuntiva del Piano regionale in vigore, riguardante i rifiuti biodegradabili; in ogni caso è bene lasciare anche per il futuro una specifica sezione riguardante i RUB in relazione a possibili mutamenti della disciplina in vigore, oppure in relazione alla necessità di prevedere soluzioni operative o programmatiche aggiuntive o correttive per il raggiungimento degli obiettivi impostati per le scadenze previste.

Contenuto "tipo" del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"

Premessa: obiettivi del programma, riferimenti normativi e considerazioni generali

Estrinsecazione degli aspetti socio-economici e geografici peculiari, comprensivi degli elementi conoscitivi generali e della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (in vigore o prevista).

I rifiuti biodegradabili: definizione, gestione, obiettivi della programmazione territoriale.

Poiché il programma regionale di riduzione dovrà riguardare l'intero universo dei rifiuti biodegradabili, nonostante non siano fissati obiettivi temporali di riduzione per il rifiuto biodegradabile in genere ma solo per il rifiuto urbano biodegradabile. Occorrerà quindi a livello territoriale regionale (e non di singolo ATO) verificare produzione e caratteristiche di tutti i rifiuti biodegradabili (comprensivi quindi di categorie quali i fanghi biologici o gli scarti agroindustriali), nonché la destinazione al recupero o allo smaltimento, definendone i quantitativi avviati in discarica e programmando nel tempo una riduzione della loro collocazione in discarica.

1. Definizione ed identificazione dei rifiuti urbani biodegradabili (rifiuti di alimenti, da giardini, di carta e cartone, di legno, di pannolini ed assorbenti, di tessili naturali).

2. Campionamento e analisi e quantificazione del rifiuto urbano biodegradabile sulla base delle indicazioni contenute nella strategia nazionale (RUB = 65% del rifiuto urbano);

Considerato che i criteri di campionamento ed analisi sono finalizzati a identificare i quantitativi di rifiuto urbano biodegradabile (in seguito definito RUB) da collocare in discarica alle tre scadenze temporali previste dalla norma nazionale, occorre precisare che su alcuni tipi di rifiuto conferiti in discarica è possibile individuarne le caratteristiche tramite le analisi merceologiche, suddividendo il rifiuto per categoria. Quando invece il rifiuto biodegradabile conferito in discarica è stato trattato, solo a volte è possibile procedere con l'analisi merceologica (ad es. scarti della valorizzazione del rifiuto raccolto con il metodo multimateriale, scarti di impianti di valorizzazione della carta); in molti altri casi (ad es. biostabilizzato o FOS, bioessiccato, digestato, scarti della produzione di compost, frazione secca prodotta presso impianti di trattamento meccanico-biologico, etc.) occorre procedere con analisi che verifichino il grado di stabilità del rifiuto conferito. Inoltre, il tipo di analisi da condurre condiziona naturalmente le modalità di campionamento del materiale.

In ogni caso, constatato che sulla base di analisi merceologiche effettuate in diversi contesti territoriali nazionali i rifiuti urbani biodegradabili si attestano tra il 58% e il 65% del rifiuto urbano, (supportare questa tesi con analisi merceologiche) per l'anno 2002 si definisce cautelativamente che la concentrazione di RUB nel rifiuto urbano in Italia ammonta al 65 %, complessivo delle 6 tipologie di RUB considerati (rifiuti di alimenti, rifiuti di giardini, rifiuti di carta e cartone, rifiuti di pannolini ed assorbenti, rifiuti legnosi, rifiuti tessili naturali).

Ciascuna Regione successivamente provvederà a verificare le concentrazioni percentuali dei RUB nel rifiuto urbano sulla base di analisi merceologiche e di analisi di stabilità biologica sui rifiuti conferiti in discarica, utilizzando:

- il metodo IRSA CNR NORMA CTI-UNI 9246 (in quanto previsto nell'allegato 2 al D.M. 13.03.2003, punto 2.1) come criterio di campionamento per le analisi merceologiche.

Le analisi merceologiche devono comprendere almeno le sei tipologie considerate rifiuti urbani biodegradabili sopra menzionate e devono essere effettuate su base regionale e, ove sussistano significative differenze quali-quantitative fra i diversi A.T.O., per ogni singolo A.T.O. o loro aggregazioni omogenee.

- la NORMA UNI 10802 per il campionamento ai fini delle analisi di stabilità biologica

che devono essere condotte con il metodo dell'Indice di Respirazione Dinamico in quanto risulta più idoneo soprattutto in riferimento all'elevata eterogeneità che il rifiuto indifferenziato mantiene anche a seguito del trattamento meccanico e biologico.

Per rendere confrontabili i dati di stabilità biologica del rifiuto trattato e per utilizzare su tutto il territorio nazionale lo stesso metodo di calcolo dei RUB collocati in discarica, nel caso si disponga del valore dell'indice di respirazione statico, occorre effettuare la conversione in quello dinamico fino alla disponibilità delle analisi condotte sull'IRD.

3. Stato di fatto nella gestione dei rifiuti urbani biodegradabili con indicazione dei metodi di raccolta ed obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, programmazione già prevista nel piano rifiuti

Valutazione per ogni A.T.O. :

- della produzione e caratteristiche dei RUB,
- dei metodi di raccolta ed obiettivi di raccolta differenziata raggiunti complessivamente e per le sei tipologie di rifiuti compresi nei RUB ,
- della presenza di impianti di trattamento dei rifiuti biodegradabili (impianti di smaltimento e impianti di recupero) attivi, in corso di realizzazione, o previsti dalla programmazione regionale o provinciale nonché degli impianti per il recupero energetico,
- delle eventuali fluttuazioni stagionali del numero di abitanti: se superiore al 10 % a livello regionale occorre rivalutare il numero di abitanti al 2001.

4. Metodo di calcolo del rifiuto urbano biodegradabile in discarica per ogni A.T.O.

Per rendere confrontabili i dati sui RUB collocati in discarica nel territorio nazionale, le Regioni hanno concordato il metodo di calcolo da adottare.

Stabilito che la percentuale totale delle 6 categorie di RUB è stata fissata al 65 % dei rifiuti urbani totali, occorre moltiplicare tale percentuale per il quantitativo totale di Rifiuti Urbani prodotti nell'anno 2002 (dati quantitativi totali di Rifiuti Urbani ricavati dal Rapporto Rifiuti 2003 di APAT/ONR). Occorre ricordare che i risultati devono sempre essere riconducibili all'indicatore prescelto dal legislatore (Kg/anno per abitante) utilizzando per il numero di abitanti i dati forniti dall'ISTAT formalizzati all'anno 2001.

Al quantitativo di RUB così ottenuto vanno sottratte:

- le quantità di RUB raccolti in modo differenziato, purché avviate ad impianti di recupero e da essi accettate, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed avviati a discarica;
- i RUB avviati alla combustione;
- i RUB trattati (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico) derivanti da impianti esistenti e collocati in discarica, purché con un IRD inferiore a 1.000 mg O₂/kg VS/h: media annua di almeno 4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20 %;

La frazione organica stabilizzata con IRD inferiore a 1000 mg O₂/kg VS/h (oppure con IRS inferiore a 400mg O₂/kg VS/h) smaltita in discarica, non viene conteggiata nel calcolo dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica esclusivamente per un periodo transitorio e solo se prodotta da impianti già esistenti, al fine di permettere la riconversione degli impianti stessi.

Considerata la limitatissima possibilità di impiego della FOS sia come ripristini ambientali che come ricopertura discariche, e ritenuto opportuno disincentivare la realizzazione di nuovi impianti con produzione di frazione organica sporca da stabilizzare e da smaltire in discarica, la frazione organica stabilizzata prodotta da nuovi impianti e smaltita in discarica non deve essere sottratta dal conteggio dei RUB indipendentemente dal suo IRD.

Il quantitativo di RUB così ottenuto rappresenta il RUB collocato in discarica.

In alternativa il computo dei RUB può partire dalla presenza merceologica delle 6 categorie di RUB riferita al flusso dei rifiuti al netto delle raccolte differenziate ed in ingresso agli impianti di trattamento/smaltimento, deducendo i RUB avviati alla combustione ed i RUB trattati collocati in discarica con IRD inferiore a 1000 mg O₂/kg VS/h.

5. Individuazione di linee di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 36/2003, contenenti anche possibili indicazioni sulle scelte impiantistiche

Le linee di indirizzo del programma derivano da alcuni elementi definiti dalla disciplina comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- a) i 3 obiettivi di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a) b) e c) del D.Lgs. 36/2003 relativi alla presenza di RUB in discarica: le annualità di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi per ogni singolo A.T.O. in Italia sono state fissate al 2008, 2011 e 2018;
- b) la non ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI maggiore di 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007 (art. 6 comma 1 lett. p del D.Lgs. 36/2003);
- c) la collocazione in discarica dei soli rifiuti trattati (art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003), riguardo a cui è prevista una deroga fino al 16/07/2005 (art. 17 del D.Lgs. 36/2003).

Poiché la finalità della disciplina contenuta nei 3 punti sopra evidenziati è sostanzialmente quella di ridurre il conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, nell'ottica di ridurre progressivamente il quantitativo globale di rifiuti, il primo intervento da promuovere è la riduzione del conferimento da parte delle utenze responsabili della produzione delle frazioni biodegradabili del rifiuto: particolare rilevanza assume in proposito il compostaggio domestico, che in contesti non urbanizzati riveste un'importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati; peraltro il compostaggio domestico riveste un'importanza notevole anche per numerosi altri obiettivi ben più generali della programmazione sui rifiuti, e perfino per gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nella generalità dei casi sono sempre da avvantaggiare le raccolte differenziate dei rifiuti biodegradabili, (FORSU, Scarti verdi, carta e cartone) condotte in modo da ottenere elevate quantità di rifiuto differenziato sufficientemente libero da sostanze indesiderate o addirittura inquinanti: pertanto negli obiettivi generali della programmazione regionale occorrerà provvedere al riesame degli obiettivi sui singoli materiali, in particolare quelli relativi alle tipologie "frazione organica", "scarti verdi" e "carta e cartone".

Indicativamente si ritiene che sommando il contributo del compostaggio domestico e della raccolta differenziata delle tre categorie di RUB, sia possibile (intervenendo anche con strumenti di tipo finanziario, tariffario, coercitivo, sanzionatorio, divulgativo, agevolativo, partecipativo, procedurale etc.) porre come obiettivo della programmazione regionale o di ATO l'intercettazione al 50 % del quantitativo di RUB totale prodotto.

Naturalmente questa percentuale non solo è indicativa e va confezionata sulle caratteristiche peculiari della realtà regionale o di ATO, ma va anche commensurata alla collocazione effettiva del materiale raccolto in impianti di recupero, quali gli impianti di compostaggio e di valorizzazione del rifiuto raccolto differenziatamente.

Le soluzioni impiantistiche relative alla programmazione territoriale sui rifiuti biodegradabili dovranno comunque prevedere tra l'altro impianti per la valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti residui, in particolare impianti di combustione o di co-combustione dei rifiuti.

Tuttavia, fino alla realizzazione di tali impianti, anche nel caso vengano posti degli ambiziosi obiettivi di programmazione territoriale riguardanti la raccolta differenziata del rifiuto biodegradabile, occorrerà comunque prevedere una programmazione di breve periodo che tenga conto di come intervenire sui rifiuti urbani indifferenziati che a partire dal luglio 2005 dovrà essere sottoposto a trattamento prima di essere collocato in discarica.

6. Stima delle variazioni quali-quantitative dei RUB e della disponibilità operativa degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei RUB ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Ogni singolo A.T.O. (o Regione) dovrà essere esaminato in funzione delle variazioni quali-quantitative che potranno avvenire a partire dal 2002, cioè negli anni oggetto di programmazione, secondo criteri di produzione RUB e di presenza merceologica delle sue componenti effettuata anche per estrapolazione da informazioni assunte nel corso degli anni precedenti.

7. Elaborazione dei dati (kg/anno per abitante) e compilazione della tabella programmatica.

Ogni programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica dovrà avere una struttura il cui elemento portante sia costituito da una tabella programmatica a due entrate contenente un cronoprogramma nel quale, per ogni anno e per ogni A.T.O., occorre evidenziare schematicamente la progressiva riduzione dei RUB (espressa in kg/anno per abitante) collocati in discarica.

Tale struttura potrà infatti facilitare il lavoro di elaborazione delle informazioni da parte del Ministero competente al momento della valutazione congiunta dei programmi regionali.

Relativamente alle annualità, si ritiene che vadano presi in considerazione tutti gli anni a partire dal 2002 fino all'anno dell'ultimo obiettivo.

8. Verifica annuale della congruità dei risultati, ed elaborazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi imposti.

Come previsto dalla norma deve essere effettuata una verifica annuale del programma di riduzione e nel caso si evidenzii il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti occorrerà prevedere apposite misure intese al raggiungimento degli obiettivi stessi, verificandone nel tempo la loro opportunità e concretizzazione.

In ogni caso ogni singola Regione o Provincia Autonoma dovrà dotarsi degli opportuni strumenti di monitoraggio e verifica al fine di analizzare in continuo l'evolversi dei principali elementi di valutazione riguardanti il presente programma, in particolare: l'analisi merceologica dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti, suddivisi nelle sei categorie previste, e la loro destinazione al recupero o allo smaltimento; l'I.R.D. ed il P.C.I. del rifiuto conferito in discarica.

Relativamente all'I.R.D. si precisa che le analisi dovranno essere condotte su almeno quattro campioni ogni anno. Riguardo al P.C.I. si ritiene opportuno effettuare almeno due analisi ogni anno: qualora il rifiuto da collocare in discarica subisca variazioni qualitative che nel corso dell'anno ne modificano sensibilmente il contenuto, sarà compito dell'ente autorizzante prevedere un maggior numero di analisi.

9. Rielaborazione dei dati in funzione delle misure correttive considerate.

Nel caso siano necessarie tali misure occorrerà conseguentemente predisporre una seconda tabella programmatica che evidenzii il progressivo raggiungimento degli obiettivi imposti.

Roma, 4 marzo 2004